

I. S. E. S.
ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELL'EDILIZIA SOCIALE
(LEGGE 15 FEBBRAIO 1963 - N. 133)
GIÀ UNRRA - CASAS

196/also
Bari, 11/8/1966

AA
fella

ALLA SEDE CENTRALE I.S.E.S.
Servizio Patrimoniale

663 876

R O M A

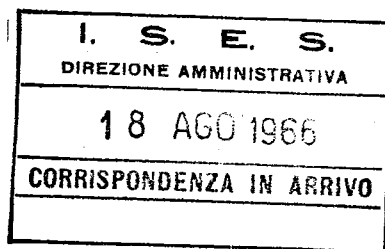
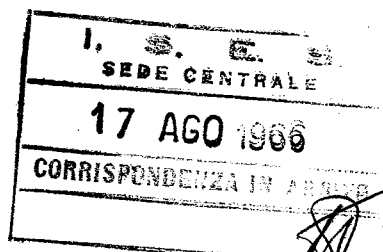
OGGETTO: Villaggio di BRINDISI CEP
Documentazione.

Con riferimento al foglio DA/PT/AA-Des
del 30/4/1966 si chiarisce che il nome dell'as-
segnataria LOCOCCIOLO è Assunta e non Lucia.

Quanto sopra appreso dalla di lei figlia
il 4/8/1966.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dr. Ing. Giuseppe Pettinelli)

VS/mg



196

I. S. E. S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELL'EDILIZIA SOCIALE

(LEGGE 15 FEBBRAIO 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

Ufficio Regionale della

PUGLIA e LUCANIA - BARI

Via Corfù, 3 - Tel. 216614

Bari

li 19/X/1966

ALLA SEDE CENTRALE I.S.E.S.
Servizio Patrimoniale

664544

OGGETTO: Villaggio di BRINDISI CEP
- Firma contratto.

R O M A	
I. S. E. S.	
SEDE CENTRALE	
20 OTT 1966	
CORRISPONDENZA IN ARRIVO	

Con riferimento al foglio DA/RT/AA-LC
del 23/8/1966 si restituisce in allegato, debita
mente firmato dall'interessata, il contratto di
locazione intestato alla Sig.ra MANCARELLA Assun
ta ved. Lococciolo.

All'uopo si fa presente che Lucia è
il secondo nome della predetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dr. Ing. Giuseppe Petrone)

VS/mg
all.n.1

21-10-66

Comunicato a
causa 27/10/66

I. S. E. S.	
DIREZIONE AMMINISTRATIVA	
20 OTT 1966	
CORRISPONDENZA IN ARRIVO	

I.S.E.S. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(Legge 15 Febbraio 1963 - N. 1331)

GIÀ UNRRA - CASAS

DA/PT/AA-DES

COPIA

ROMA.

Al Sig. **BRINDISI**

MANCARELLA Lucia

ved.

LORECCIONI

S.P.O.

ALL'UFFICIO DISTRETTUALE

B A R I

OGGETTO: Assegnazione alloggio Legge **640**

Stipulazione contratto di locazione semplice.

Si comunica che alla S.V. è stato assegnato, in locazione semplice, l'alloggio n. **21** scala **Z** piano **1°** interno **153**, costituito da n. **6** vani legali, costruito in attuazione della Legge in oggetto da questo Istituto in codesto Comune, Via **del Pagliarone** n.

Si informa, inoltre, che nella mattinata del _____ un nostro funzionario si recherà presso la Sede di codesto Comune per provvedere alla stipulazione del contratto di locazione ed alla consegna dell'alloggio assegnato. Le il cui canone mensile è stato fissato provvisoriamente il L. **5.620**, da corrispondersi anticipatamente a decorrere dal _____

Nella suddetta cifra sono comprese L. **1.150** per spese servizi diversi.

Si avverte che non è ammessa delega a farsi rappresentare per cui, in caso di Sua assenza, sarà dichiarata rinunciataria.

In conformità a quanto viene disposto dall'art. 9 della Legge 9.8.1954, n. 640 la S.V. è tenuta ad occupare l'alloggio assegnato entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della presente comunicazione, sotto pena di decadenza.

All'atto della firma del contratto la S.V., mediante presentazione delle ricevute, dovrà dimostrare di aver versato, unitamente al canone di locazione, la somma di :

- L. _____ per spese di allacciamenti;
- L. **8.940** a titolo deposito cauzionale;
- L. **2.000** per spese contrattuali e diritti amministrativi;
- L. _____ a garanzia spese di ripristino alloggio.

Si raccomanda che i suddetti versamenti, un ammontare complessivo di L. **16.560**, siano effettuati sul c.c. n. 1-32363 intestato all'I.S.E.S. già UNRRA CASAS - Via Novara, 16 - ROMA.

Si allegano n. **3** bollettini di c/c postale all'uopo approntati da questo Istituto.

IL PRESIDENTE

SINDACO

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I.S.E.S.

(Legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

ROMA

REGOLAMENTO

Per gli alloggi che vengono comunque assegnati in locazione e gestiti dall'I.S.E.S. si stabilisce il presente regolamento.

Art. 1

SPESE CONTRATTO

Entro quindici giorni dall'avvenuta notifica di assegnazione dell'alloggio il locatario è obbligato a sottoscrivere il regolare contratto di locazione ed a rimborsare all'Ente gestore le spese di stesura e registrazione.

Art. 2

CAUZIONE

All'atto della firma del contratto il locatario dovrà versare in contanti all'Ente gestore, a titolo di cauzione infruttifera, un importo pari a 2 mensilità

Il deposito cauzionale si effettua a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e sarà restituito all'inquilino dopo la regolare restituzione dell'alloggio, in normale stato, salvo il naturale deperimento.

Art. 3

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione sarà corrisposto secondo le modalità stabilite dall'I.S.E.S.

L'obbligo di corrispondere il canone di affitto decorre dal giorno in cui l'alloggio viene consegnato al locatario.

Se entro il termine di 15 giorni non venisse preso possesso dell'alloggio, si intenderà sciolto il contratto e l'Ente gestore assegnerà ad altro avente diritto l'alloggio stesso, rivalendosi sulla cauzione già versata per i danni dovuti alla mancata occupazione.

Art. 4

DOVERI DEI LOCATARI

Il locatario dovrà:

- 1) usare la massima diligenza nell'uso non solo dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune;
- 2) tenere depositi di materiali infiammabili in quantità non superiore a quella occorrente per gli usi domestici;
- 3) richiudere i rubinetti dell'acqua quando ne sia cessato l'uso per il necessario approvvigionamento. I danni derivanti ad alloggi attigui o sottostanti per infiltrazione d'acqua, saranno imputati al locatario dell'alloggio dal quale l'inconveniente sarà dipeso;
- 4) evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati sui davanzali e curare, in ogni modo, la chiusura del portone esterno durante la notte;
- 5) aver cura di usare tutte quelle precauzioni ed accorgimenti atti ad assicurare una cordiale convivenza e la tranquillità reciproca;

- 6) vigilare i propri bambini perchè non abbiano a recare molestia alle persone o danni agli immobili;
- 7) notificare subito tutte le variazioni che avvengono nello stato della propria famiglia dall'atto dell'assegnazione;
- 8) coltivare in buone condizioni di decoro e di igiene le porzioni di terreno eventualmente concesse in dotazione dell'alloggio ad uso di orto e giardino;
- 9) a termine fittanza, riconsegnare i locali in buono stato di conservazione e rispondere di tutti i danni e deterioramenti in genere prodotti, tanto internamente che esternamente, per fatto o colpa sua o dei suoi familiari e dipendenti. In particolare dovrà consegnare tutti i locali rimbiancati a nuovo o corrispondere la somma occorrente per l'imbiancatura stessa;
- 10) accordare l'accesso all'alloggio a tutti gli incaricati dell'I.S.E.S. preposti al controllo dell'ordine, della pulizia e della osservanza di tutte le norme del presente regolamento.

Dovranno essere osservati tutti i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonchè le ordinanze emanate al riguardo dalle competenti autorità.

Il locatario, che usufruisce di terrazze, è responsabile dei danni provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

Il locatario non potrà apporre targhe, insegne, ecc. senza il preventivo benestare dell'Ente gestore. Sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini d'ingresso.

E' proibito:

- a) disturbare la quiete della casa con canti, schiamazzi, ecc., dalle ore 22 alle ore 7;
- b) ingombrare atri, scale e cortili;
- c) spaccare legna in casa o sui pianerottoli di uso comune;
- d) gettare dalle finestre rifiuti di cucina, immondizie o altro;
- e) esporre sulle ringhiere delle scale ed alle finestre prospicienti la strada, biancheria ed altri indumenti.

Art. 5

ONERI A CARICO DEI LOCATARI

Sono a carico del locatario le spese per il servizio del portierato, l'illuminazione delle parti comuni, le imposte e le tasse, l'erogazione dell'acqua anche per i servizi comuni, lo sgombero delle immondizie nonchè qualunque altra spesa che riguardi la prestazione di un servizio.

Le spese di cui sopra saranno ripartite tra tutti i locatari in proporzione ai vani loro assegnati, salvo che gli usi locali dispongano diversamente.

Sono inoltre a carico del locatario le seguenti spese:

- a) - riparazione di tutti i danni causati all'immobile per cattivo uso o negligenza;
- b) - quota riparazione dei danni apportati nei locali di uso comune, quando non sia possibile all'Ente stabilire a quale locatario i danni medesimi siano da imputarsi;
- c) - riparazioni di piccola manutenzione all'interno dell'appartamento ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C.C.;
- d) - pulitura delle canne fumarie dell'alloggio;
- e) - sgombero degli scarichi, per la parte esclusiva dell'assegnatario;
- f) - riparazioni, all'interno dell'appartamento, degli impianti del gas, luce elettrica, riscaldamento, igienico-sanitari, acqua potabile, anche per guasti prodotti dal gelo;
- g) - riparazioni e sostituzione, all'interno dell'appartamento, delle cinghie e avvolgibili, nonchè di serrature, maniglie, chiavistelli, cremonesi, rubinetti, camporelli, spine e vaschette;
- h) - ripassatura, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con sigillature e sostituzione isolata di piastrelle o listelli rotti;
- i) - imbiancatura e coloritura delle pareti;
- l) - sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, anche a causa di intemperie.

Art. 6

NORME IGIENICHE

- a) il locatario deve osservare la più scrupolosa pulizia, non solo del proprio alloggio, ma anche del proprio vano di scale, seguendo per questo un turno settimanale con gli altri inquilini;
- b) non dovrà costituire depositi di immondizie e di altri materiali nocivi alla salute nell'interno o in prossimità delle case;
- c) non dovrà tenere nell'interno dell'alloggio, cantine, cortili ed altri luoghi di uso comune, animali che rechino molestia o danni agli altri locatari.

Art. 7

AFFITTO E SUBAFFITTO

L'alloggio è destinato alle persone alle quali l'I.S.E.S. lo ha assegnato. E' pertanto proibito:

- a) ~~cedere~~ dare a terzi l'alloggio sia pure temporaneamente a titolo oneroso o gratuito;
- b) subaffittare parte dell'alloggio senza il consenso dell'Ente gestore;
- c) accogliere per la dimora permanente persone diverse da quelle notificate senza il consenso dell'Ente gestore.

Art. 8

TRASFERIMENTI O SCAMBI CONSENSUALI DI ALLOGGI

Potranno essere autorizzati trasferimenti a domanda o scambi consensuali di alloggi.

L'Ente gestore si riserva di giudicare l'ammissibilità del trasferimento o scambio di alloggio e l'autorizzazione potrà essere data con le modalità che l'Ente stesso crederà di adottare.

Tutte le spese per la ripulitura degli alloggi, nuovi contratti, ecc. saranno a carico dei trasferiti.

Il presente regolamento fa parte integrante e sostanziale del contratto di locazione.

Roma, li 25 GEN. 1965

IL LOCATARIO

Moncasella Lucio

IL RAPPRESENTANTE DELL'I.S.E.S.

060607



Registrato Gratuitamente

IL DIRETTORE
(Dott. Aldo Coletti)

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I.S.E.S.

(Legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

ROMA

Il sottoscritto **MANCARELLA LUCIA ved. LOCOCCIOLO**
nel prendere in consegna l'alloggio sito nel Comune di **BRINDISI**
Via n. int. assegnatogli, dichiara
che l'appartamento in questione è in perfetto stato ed è idoneo all'uso cui è desti-
nato.

Trattandosi di locali di nuova costruzione è stato riscontrato che impianti e
rifiniture sono completi e funzionanti a regola d'arte con tutte le dotazioni acces-
sorie e con particolare riguardo agli apparecchi igienici e sanitari.

Dichiara inoltre di avere ritirato tutte le chiavi relative a bussole e porte in-
terne nonché quelle della porta di accesso, del portone e dei locali comuni.

Fa riserva per

.....
.....
.....

Il contatore divisionale acqua potabile installato nell'alloggio segna mc.

IL RICEVENTE

Mancarella Lucia

IL CONSEGNAnte
L'ADDETTO AL PATRIMONIALE

(Dr. Franco Passini)

.....

..... li

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I.S.E.S.

Legge 15 Febbraio 1963 - N. 10

GIÀ UNRRA - CASAS

ROMA

REGOLAMENTO

Per gli alloggi che vengono comunque assegnati in locazione e gestiti dall'I.S.E.S. si stabilisce il presente regolamento.

Art. 1

SPESE CONTRATTO

Entro quindici giorni dall'avvenuta notifica di assegnazione dell'alloggio il locatario è obbligato a sottoscrivere il regolare contratto di locazione ed a rimborsare all'Ente gestore le spese di stesura e registrazione.

Art. 2

CAUZIONE

All'atto della firma del contratto il locatario dovrà versare in contanti all'Ente gestore, a titolo di cauzione infruttifera, un importo pari a

Il deposito cauzionale si effettua a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e sarà restituito all'inquilino dopo la regolare restituzione dell'alloggio, in normale stato, salvo il naturale deperimento.

2 MENSILITÀ

Art. 3

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione sarà corrisposto secondo le modalità stabilite dall'I.S.E.S.

L'obbligo di corrispondere il canone di affitto decorre dal giorno in cui l'alloggio viene consegnato al locatario.

Se entro il termine di giorni non venisse preso possesso dell'alloggio, si intenderà sciolto il contratto e l'Ente gestore assegnerà ad altro avente diritto l'alloggio stesso, rivalendosi sulla cauzione già versata per i danni dovuti alla mancata occupazione.

Art. 4

DOVERI DEI LOCATARI

Il locatario dovrà:

- 1) usare la massima diligenza nell'uso non solo dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune;
- 2) tenere depositi di materiali infiammabili in quantità non superiore a quella occorrente per gli usi domestici;
- 3) richiudere i rubinetti dell'acqua quando ne sia cessato l'uso per il necessario approvvigionamento. I danni derivanti ad alloggi attigui o sottostanti per infiltrazione d'acqua, saranno imputati al locatario dell'alloggio dal quale l'inconveniente sarà dipeso;
- 4) evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati sui davanzali e curare, in ogni modo, la chiusura del portone esterno durante la notte;
- 5) aver cura di usare tutte quelle precauzioni ed accorgimenti atti ad assicurare una cordiale convivenza e la tranquillità reciproca;

- 6) vigilare i propri bambini perchè non abbiano a recare molestia alle persone o danni agli immobili;
- 7) notificare subito tutte le variazioni che avvengono nello stato della propria famiglia dall'atto dell'assegnazione;
- 8) coltivare in buone condizioni di decoro e di igiene le porzioni di terreno eventualmente concesse in dotazione dell'alloggio ad uso di orto e giardino;
- 9) a termine fittanza, riconsegnare i locali in buono stato di conservazione e rispondere di tutti i danni e deterioramenti in genere prodotti, tanto internamente che esternamente, per fatto o colpa sua o dei suoi familiari e dipendenti. In particolare dovrà consegnare tutti i locali rimbiancati a nuovo o corrispondere la somma occorrente per l'imbiancatura stessa;
- 10) accordare l'accesso all'alloggio a tutti gli Incaricati dell'I.S.E.S. preposti al controllo dell'ordine, della pulizia e della osservanza di tutte le norme del presente regolamento.

Dovranno essere osservati tutti i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonchè le ordinanze emanate al riguardo dalle competenti autorità.

Il locatario, che usufruisce di terrazze, è responsabile dei danni provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

Il locatario non potrà apporre targhe, insegne, ecc. senza il preventivo benestare dell'Ente gestore. Sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini d'ingresso.

E' proibito:

- a) disturbare la quiete della casa con canti, schiamazzi, ecc., dalle ore 22 alle ore 7;
- b) ingombrare atri, scale e cortili;
- c) spaccare legna in casa o sui pianerottoli di uso comune;
- d) gettare dalle finestre rifiuti di cucina, immondizie o altro;
- e) esporre sulle ringhiere delle scale ed alle finestre prospicienti la strada, biancheria ed altri indumenti.

Art. 5

ONERI A CARICO DEI LOCATARI

Sono a carico del locatario le spese per il servizio del portierato, l'illuminazione delle parti comuni, le imposte e le tasse, l'erogazione dell'acqua anche per i servizi comuni, lo sgombero delle immondizie nonchè qualunque altra spesa che riguardi la prestazione di un servizio.

Le spese di cui sopra saranno ripartite tra tutti i locatari in proporzione ai vani loro assegnati, salvo che gli usi locali dispongano diversamente.

Sono inoltre a carico del locatario le seguenti spese:

- a) - riparazione di tutti i danni causati all'immobile per cattivo uso o negligenza;
- b) - quota riparazione dei danni apportati nei locali di uso comune, quando non sia possibile all'Ente stabilire a quale locatario i danni medesimi siano da imputarsi;
- c) - riparazioni di piccola manutenzione all'interno dell'appartamento ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C.C.;
- d) - pulitura delle canne fumarie dell'alloggio;
- e) - sgombero degli scarichi, per la parte esclusiva dell'assegnatario;
- f) - riparazioni, all'interno dell'appartamento, degli impianti del gas, luce elettrica, riscaldamento, igienico-sanitari, acqua potabile, anche per guasti prodotti dal gelo;
- g) - riparazioni e sostituzione, all'interno dell'appartamento, delle cinghie e avvolgibili, nonchè di serrature, maniglie, chiavistelli, cremonesi, rubinetti, campanelli, spine e vaschette;
- h) - ripassatura, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con sigillature e sostituzione isolata di piastrelle o listelli rotti;
- i) - imbiancatura e coloritura delle pareti;
- l) - sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, anche a causa di intemperie.

Art. 6

NORME IGIENICHE

- a) il locatario deve osservare la più scrupolosa pulizia, non solo del proprio alloggio, ma anche del proprio vano di scale, seguendo per questo un turno settimanale con gli altri inquilini;
- b) non dovrà costituire depositi di immondizie e di altri materiali nocivi alla salute nell'interno o in prossimità delle case;
- c) non dovrà tenere nell'interno dell'alloggio, cantine, cortili ed altri luoghi di uso comune, animali che rechino molestia o danni agli altri locatari.

Art. 7

AFFITTO E SUBAFFITTO

L'alloggio è destinato alle persone alle quali l'I.S.E.S. lo ha assegnato. E' pertanto proibito:

- a) cedere a terzi l'alloggio sia pure temporaneamente a titolo oneroso o gratuito;
- b) subaffittare parte dell'alloggio senza il consenso
- c) accogliere per la dimora permanente persone diverse da quelle notificate senza il consenso dell'Ente gestore.

Art. 8

TRASFERIMENTI O SCAMBI CONSENSUALI DI ALLOGGI

Potranno essere autorizzati trasferimenti a domanda o scambi consensuali di alloggi.

L'Ente si riserva di giudicare l'ammissibilità del trasferimento o scambio di alloggio e l'autorizzazione potrà essere data con le modalità che l'Ente stesso crederà di adottare.

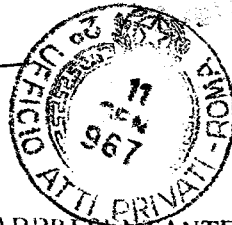
Tutte le spese per la ripulitura degli alloggi, nuovi contratti, ecc. saranno a carico dei trasferiti.

Il presente regolamento fa parte integrante e sostanziale del contratto di locazione.

Roma, li 13 DIC. 1966

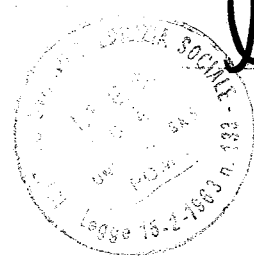
IL LOCATARIO

Manacella Annunziata



IL RAPPRESENTANTE DELL'I.S.E.S.

[Signature]



Registrazione Ufficio
Atti Privati di Roma
11 164 967
Fazio
COLLETTORE
Adm. GACE

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I.S.E.S.

(Legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

ROMA

Il sottoscritto **MANCARELLA Assunta ved. LOGOCCIOLO**
nel prendere in consegna l'alloggio sito nel Comune di Brindisi C.E.P.
Via Rione Paradiso n. int. 153 assegnatogli, dichiara
che l'appartamento in questione è in perfetto stato ed è idoneo all'uso cui è desti-
nato.

Trattandosi di locali di nuova costruzione è stato riscontrato che impianti e
rifiniture sono completi e funzionanti a regola d'arte con tutte le dotazioni acces-
sorie e con particolare riguardo agli apparecchi igienici e sanitari.

Dichiara inoltre di avere ritirato tutte le chiavi relative a bussole e porte in-
terne nonché quelle della porta di accesso, del portone e dei locali comuni.

Fa riserva per

.....
.....
.....
.....

Il contatore divisionale acqua potabile installato nell'alloggio segna mc.

IL RICEVENTE

Mancarella Assunta

IL CONSEGNAnte

Harreut

Brindisi li 18/10/66

n. di posizione 02/111 - 72		nominativo MANCARELLA ASSUNTA M. LUCOCCHIOLLO					
via RIONE PARADISO		n. civico	lotto	casa 37	scala Z	interno 153	
frazione o localita' VIA del Pagliarone		comune BRINDISI				provincia	
canone 4470	rata acquisto	manutenzione gestione	diversi 150	imponibile 5600	i.g.e.	registro 24	totale arrotondato 5405
rescissione in data		riassegnazione in data		nuova assegnazione			

voltura contratto a favore di _____	quota di sub-locazione di L. _____
dello stesso nucleo familiare con decorrenza _____	inizio dal _____ fine dal _____

L'assegnatario ha già eseguito i seguenti versamenti a favore di ISES
come da lettera n. 664544 in data 22/10/1966 di BARI
_____ prima rata di locazione _____ diritti amministrativi _____
_____ deposito a garanzia _____ allacciamenti _____

altre notizie

N.B. Si prega variare il nome Lucie in quello di MANCHRELLA ASSUNTA M. LUCOCCHIOLLO, nome esatto della suolotta assegnataria.

RISERVATO ALL'UFFICIO CONTABILITA'

SCHEDARIO MATRICI		CANONI		Operazioni varie SERVIZI COMUNI O CONDOMINIALI		ESATTORIA
_____ nuova matrice		_____ ordine registrazione		debito _____		ditta _____
_____ rettifica matrice		_____ variazione ruolo		valuta _____		dal _____
_____ togliere matrice		_____ variazione anagraf.		SPESE CONTRATTO DI VENDITA		variazione alle liste di carico
_____ invio bollettini		_____ estratto conto		debito _____		del mese di _____
_____ dal _____ al _____				valuta _____		
_____ intestare scheda		MOROSITA' CANONI		DEPOSITO A GARANZIA		
_____ compilare ruolo		importo _____		importo _____		
		valuta _____				